

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. A03373 del 30/04/2013

Proposta n. 5874 del 22/04/2013

Oggetto:

Italferro S.r.l. - Div. Ecofer - Approvazione proposte di variante non sostanziale alla Determinazione n.C1842 del 28/07/2010 e s.m.i. per l'impianto di stoccaggio, pretrattamento e recupero dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non, situato nel Comune di Roma, loc. Santa Palomba (RM). Sostituzione appendice II bis (lay-out impianto) allegata alla Determinazione dirigenziale n. B08090 del 25/10/2012 della Regione Lazio.

Oggetto: Italferro S.r.l. – Div. Ecofer – Approvazione proposte di variante non sostanziale alla Determinazione n.C1842 del 28/07/2010 e s.m.i. per l'impianto di stoccaggio, pretrattamento e recupero dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non, situato nel Comune di Roma, loc. Santa Palomba (RM). Sostituzione appendice II_bis (lay-out impianto) allegata alla Determinazione dirigenziale n. B08090 del 25/10/2012 della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti”;

• di fonte nazionale:

Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.	D. lgs. n. 95 del 27-01-1992 e s.m.i.
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.	D.M. n. 392 del 16 maggio 1996 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.	D. lgs. n. 209 del 24-06-2003 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.	D. lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008

• di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.	L.R. del Lazio n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27” (Piano Rifiuti).	D.C.R.L. del 18 gennaio 2012, n. 14 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 15 del Bollettino n. 10 del 14 marzo 2012)
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.	D.G.R. del Lazio n. 222 del 25-02-2005
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA	D.G.R. del Lazio n. 239 del 18-04-2008

Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98.	
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99.	D.G.R. del Lazio n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico.	D.G.R. del Lazio n. 239 del 17-04-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	D.G.R. del Lazio n. 956 del 11-12-2009

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C1842 del 28/07/2010 della Regione Lazio e s.m.i., con la quale è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla Italferro S.r.l. – Div. Ecofer con Decreto commissariale n. 35 del 20/03/2004 e s.m.i., e, altresì, è stato approvato un progetto di variante sostanziale dell'impianto in oggetto, per la realizzazione di tre nuove linee di lavorazione rifiuti (4, 5 e 6);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. B05733 del 04/09/2012 della Regione Lazio, con la quale, tra l'altro, è stato approvato un progetto di variante sostanziale da realizzare presso l'impianto in oggetto, al fine, in particolare, di realizzare ulteriori tre linee di gestione rifiuti (linee 7, 8 e 9);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. B08090 del 25/10/2012 della Regione Lazio, con la quale è stata approvata una variante non sostanziale riguardante un adeguamento tecnologico con annesso spostamento della linea 2 dedicata al recupero dei rottami non ferrosi, sostituendo l'appendice II (lay-out impianto) dell'allegato tecnico alla Determinazione dirigenziale n. B05733 del 04/09/2012;

VISTA l'istanza della Italferro S.r.l. – Div. Ecofer, acquisita al prot. regionale n. 38089 del 27/02/2012, avente ad oggetto due proposte di variante non sostanziale da apportare al suddetto impianto, consistenti in:

- spostamento della linea impiantistica numero 5 “impianto di separazione densimetrica – flottazione” già autorizzato ma non ancora realizzato, in un'area adiacente a quella prevista, ma che, nella nuova configurazione, lo vedrà connesso all'impianto di selezione automatica dei metalli non ferrosi “linea 2” con minori movimentazioni e ottimizzazioni gestionali e logistiche;
- ridefinizione delle aree di stoccaggio alla luce dello spostamento richiesto per ottimizzare le aree di stoccaggio, riempiendo gli spazi vuoti e trasferendo gli spazi ora occupati;

VISTE le tavole allegate all'istanza, datate febbraio 2013, entrambe a firma del tecnico abilitato dott. Andrea Rovatti, iscritto all'Ordine dei Chimici di Roma al n. 1913:

- Spostamento impianto di flottazione e ridefinizione delle aree (ANTE OPERAM);
- Spostamento impianto di flottazione e ridefinizione delle aree (POST OPERAM);

PRESO ATTO di quanto asseverato dal tecnico incaricato, dott. Andrea Rovatti, iscritto all'Ordine dei Chimici di Roma al n. 1913, con perizia giurata innanzi al tribunale di Roma (cronologico n.2155 del 25/02/2013), allegata alla suddetta istanza, che esclude gli interventi di variante proposti

dalla fattispecie di variante sostanziale prevista ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i., in particolare, dichiarando al riguardo che, in conformità con i presupposti di cui al punto 3.2.1 "Varianti sostanziali e varianti non sostanziali" della D.G.R. del Lazio 239/2008 (si cita testualmente dalla perizia stessa):

- A. *resta immutata la capacità trattata di rifiuti prevista nell'autorizzazione in essere;*
- B. *non vengono smaltiti o recuperati rifiuti con caratteristiche qualitative diverse tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata;*
- C. *non vengono variate le tecnologie di trattamento impiegate rispetto a quelle già in esercizio alla data odierna: come sopra esposto le stesse tecnologie vengono semplicemente replicate e riproposte in un lay out rivisto, in un'ottica di ottimizzazione del processo e non di un diverso processo di recupero;*
- D. *non si configurano variazioni dell'impatto ambientale derivante dall'attività connessa con il ciclo di lavorazione proposto: rimanendo invariate le tecnologie in uso, le tipologie di rifiuti in lavorazione e le loro quantità autorizzate non si ha alcuna variazione negli impatti ambientali rispetto allo stato attualmente autorizzato;*

CONSIDERATO che lo spostamento funzionale della succitata linea 5 non si ripercuote sul posizionamento né sulla funzionalità delle altre linee di lavorazione operanti presso l'impianto di cui trattasi, né su quelle da realizzare, di cui ai progetti approvati con le su richiamate Determinazioni della Regione Lazio n. C1842/2010 e s.m.i.;

FERME RESTANDO le garanzie finanziarie già prestate dalla Italferro S.r.l., ai sensi di quanto previsto con D.G.R. del Lazio n. 239/2009;

ACQUISITA, ai fini dell'istruttoria condotta sull'istanza di variante suddetta, quietanza di pagamento della tariffa istruttoria, prevista ai sensi della D.G.R. del Lazio 956/2009 e allegata all'istanza (bollettino di C/C pagato in data 22/02/2013);

RITENUTO, pertanto, di poter rilasciare il presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- a. di approvare le proposte di variante non sostanziale della Italferro S.r.l. - Div. Ecofer - P.IVA e C.F. 01739411203, con sede legale in via Confortino 31, Calcara di Crespellano - 40056 Bologna ed impianto ubicato in via Pian Savelli, 22 loc. Santa Palomba - 00134 Roma - descritte nella relazione tecnica asseverata a firma del dott. Andrea Rovatti, iscritto all'Ordine dei Chimici di Roma al n. 1913.

In particolare, le suddette varianti non sostanziali riguardano:

- spostamento della linea impiantistica numero 5 "impianto di separazione densimetrica - flottazione" già autorizzato ma non ancora realizzato, nella posizione indicata nella planimetria allegata al presente atto, in un'area adiacente a quella prevista ma che, nella nuova configurazione, lo vedrà connesso all'impianto di selezione automatica dei metalli non ferrosi "linea 2" con minori movimentazioni e ottimizzazioni gestionali e logistiche;

- ridefinizione delle aree di stoccaggio alla luce dello spostamento richiesto per ottimizzare le aree di stoccaggio, riempiendo gli spazi vuoti e trasferendo gli spazi ora occupati, come descritto nella planimetria allegata al presente atto;

A tal proposito, ferme restando le garanzie finanziarie di legge già prestate ai sensi della D.G.R. del Lazio 239/2009, la Italferry S.r.l. è chiamata a dare comunicazione alla Regione Lazio dell'avvenuta realizzazione degli interventi di variante sopra descritti, fornendo i relativi atti di collaudo, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile.

Successivamente, la Regione provvederà a convocare presso l'area d'impianto in questione apposito sopralluogo cui saranno invitate ARPA Lazio e Provincia di Roma, al fine della verifica di quanto realizzato.

- b. di sostituire la planimetria costituente l'appendice II_bis, denominata "Lay out impianto", allegata alla Determinazione n. B08090 del 25/10/2012 della Regione Lazio con quella allegata al presente provvedimento, individuata quale appendice II_ter, che descrive il nuovo lay out dell'impianto Italferry a seguito dell'approvazione della relativa variante sopra menzionata.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale delle Determinazioni regionali n. C1842 del 28/07/2010 e s.m.i., e pertanto dovrà essere conservato ed esibito, dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa.

Eccezion fatta per quanto disposto con il presente atto, resta fermo tutto quanto prescritto con le citate Determinazioni regionali n.C1842/2010, n.B05733/2012 e n.B08090/2012.

Il presente atto sarà notificato alla Italferry S.r.l. – Div. Ecofer dal Direttore del Dipartimento Regionale Istituzionale e Territorio e trasmesso all'ARPA Lazio – sezione provinciale di Roma, alla Provincia di Roma, all'Amministrazione di Roma Capitale, all'ISPRA e all'Albo nazionale gestori ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(dott. Luca Fegatelli)